

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A2149 del 17/06/2008

Proposta n. 9397 del 17/06/2008

Oggetto:

Safety Kleen Italia S.p.a., P. IVA 09301420155, con sede legale in Milano, largo Donegani 2, ed impianto in Via Montorio Romano 1 - Roma. Rinnovo con modifiche autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06

OGGETTO: **Safety Kleen Italia S.p.a.**, P. IVA 09301420155, con sede legale in Milano, largo Donegani 2, ed impianto in Via Montorio Romano 1 – Roma. Rinnovo con modifiche autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti;

Premesso che:

- o La società Safety Kleen Italia S.p.a. gestisce l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi sito in Roma in forza delle seguenti autorizzazioni:

Atto	N.	Del	Oggetto
Rifiuti			
Decreto Commissariale	36	18-04-2003	Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98
Altro			
Certificato Comando prov. dei vigili del fuoco di Viterbo	17163 5	23.07.2003	Certificato prevenzione incendi ai sensi del d.m. 16.02.82
Nota Comune di Roma	8082	3.04.07	Nullaosta acustico ambientale ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 447/95 e art. 5 L.R. Lazio n. 18/01

- o La società ha presentato richiesta di estensione e integrazione dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata con del decreto commissariale n. 36 del 18.04.03 in data 14 settembre 2006, e in relazione a tali modifiche ha acquisito parere di compatibilità ambientale ai sensi del d.pr. 12 aprile 1996, nota Regione Lazio prot. n. 45855 del 12.03.2008;
- o La stessa società ha presentato istanza di rinnovo del Decreto commissariale n. 36 del 18/04/2003, con nota acquisita al protocollo regionale n. 600/1A/15 del 3 gennaio 2008, come reiterato, in conformità alle indicazioni delle Linee Guida di cui alla DGR n. 239/2008, con nota prot. di acquisizione n.56315/1A/15 del 8 maggio 2008;

- o Nelle istanze sopra citate, la società ha richiesto all'Amministrazione di esaminare nell'ambito del procedimento di rinnovo anche l'istanza di estensione e integrazione richiesta con la nota di cui sopra;
- o L'istanza è stata corredata con la seguente documentazione tecnico amministrativa:
 - Documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di legge;
 - Dichiarazione attestante la piena disponibilità dell'area ove è ubicato l'insediamento per tutta la durata dell'autorizzazione e per i successivi due anni;
 - Perizia tecnica attestante che l'impianto autorizzato è stato realizzato conformemente al progetto approvato, che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate in autorizzazione e che l'impiantistica dell'insediamento è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza;
 - Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali;
 - Risultati del piano di automonitoraggio effettuato negli ultimi tre anni;
 - Planimetria su carta tecnica regionale;
 - Planimetria stralcio del PRG – Analisi territoriale nell'intorno dell'impianto (raggio mt. 500);
 - Planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio distinte per: ingresso ed uscita dei rifiuti dall'impianto; operazioni R13 e D15; Pericolosità dei rifiuti;
 - Relazione tecnica in corso di esercizio;
 - Studio di impatto ambientale.
- o Le integrazioni dell'autorizzazione attualmente in essere, limitata alle operazioni R13, messa in riserva, sul codice CER 14.06.03* "altri solventi e miscele solventi elencati in narrativa", richieste dalla società, sono sintetizzate nella tabella di seguito riportata:

CER	Descrizione	Operazioni	Quantità t/a
061302*	Carbone attivo esaurito	D15	662
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	6
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	6
080121*	Residui di vernici e sverniciatori	D15	20
110113*	Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose	D15	6
120116*	Materiale abrasivo di scarto contenente sostanze pericolose	D15	80
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	D15	5
120302	Rifiuti prodotti da processi di sgrossatura a vapore	D15	10
140605*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altre sostanze	D15	5
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15	6
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	6
160107*	Filtri dell'olio	D15	15
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15	15
161001*	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose	D15	10
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.01.01*	D15	10

Preso atto:

- o che l'impianto, come da perizia asseverata rilasciata dal dott. Arch. Marco Bo – Ordine degli Architetti di Torino n. 2574 – è tuttora conforme al progetto approvato e realizzato, che non sono state apportate modifiche o variazioni e che non sono richieste modifiche per il deposito preliminare e/o messa in riserva dei rifiuti oggetto della domanda di estensione presentata dalla società;
- o che lo studio di impatto acustico presentato dalla società fornisce dimostrazione di compatibilità acustica ambientale dell'attività in essere rispetto agli strumenti di pianificazione comunale;

Ritenuto opportuno procedere, contestualmente, nell'ambito del procedimento di rinnovo, all'esame dell'istanza di estensione e integrazione dell'autorizzazione in essere;

Preso atto, inoltre:

- o che le modifiche richieste, pur sostanziali secondo le indicazioni fornite dalla legge regionale n. 27/98, non determinano modifiche strutturali dell'impianto né modifiche di linee produttive;
- o che nel corso della conferenza di servizi, svoltasi in data 11 giugno 2008, giusta convocazione prot. n. 57984 del 13.05.08, non sono state presentate osservazioni ostative in merito all'ampliamento dei codici da parte degli enti convocati;
- o che la Provincia di Roma, in particolare, con nota prot. n. 71140 del 10.06.08, ha espresso, in merito all'ampliamento, parere favorevole con prescrizioni che si riportano più avanti;
- o che, anche in considerazione del sopralluogo sull'impianto, avvenuto in occasione di tale conferenza, gli Uffici non hanno rilevato elementi ostativi al rilascio del rinnovo con integrazioni dell'autorizzazione, con l'esclusione di alcuni adeguamenti alla normativa vigente, riportati nelle prescrizioni;
- o che la società ha chiesto, con nota di acquisizione prot. 74270 del 16 giugno 2008, l'autorizzazione del rifiuto non pericoloso codice CER 080120, "sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119", operazione D15, quantità annue 0,5 t;
- o che tale ultimo codice è simile ad altro già indicato nella richiesta di ampliamento e che il suo inserimento determina un aumento in termini di quantità inferiore al 10%;

Acquisita la documentazione soggettiva prevista dalla Legge;

Visti:

- o il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- o la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- o il Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D. Lgs. 152/99 e smi, Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42;
- o la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25.02.05, “Monitoraggio delle acque sotterranee”;
- o la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.08, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 16 della L.R. 27/98, per un periodo di anni dieci dalla data del presente atto, l'autorizzazione rilasciata alla Safety Kleen Italia S.p.a., P. IVA 09301420155, con sede legale in Milano, largo Donegani 2, ed impianto in Via Montorio Romano 1 – Roma, con Decreto n. 36 del 18 aprile 2003;
- di autorizzare la società p.a. Safety Kleen Italia, e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, a ricevere presso l'impianto i rifiuti riportati in allegato A, per le operazioni e con i limiti di quantità in esso indicati.

Il rinnovo dell'autorizzazione, a seguito delle modifiche autorizzate, è rilasciato nei limiti e nel rispetto delle condizioni successivamente riportate.

Gli allegati A – Rifiuti autorizzati in entrata all'impianto, e B- planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Localizzazione dell'impianto

L'impianto in autorizzazione è localizzato nel comune di Roma – via Montorio Romano 1, area individuata al Catasto al Foglio n. 294, particelle n. 146, All. 471.

L'impianto è descritto nella planimetria allegata alla presente sotto la lettera "B".

Descrizione dell'impianto e dell'attività svolta

Presso l'impianto vengono svolte unicamente attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15).

La superficie complessiva è di 1700 mq, di cui 90 destinati a uffici, 800 a tettoie aperte che costituiscono le piattaforme per lo stoccaggio.

Al centro del piazzale vi sono due serbatoi per lo stoccaggio, posti in appositi bacini di contenimento.

Garanzie finanziarie

La prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo le modalità previste dalla DGR n. 4100 del 21/07/1999, tenuto conto, qualora ne ricorrano le condizioni, della previsione di cui alla lettera h) del terzo comma dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06.

Operazioni di gestione autorizzate

La società è autorizzata, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A, a svolgere presso l'impianto le seguenti operazioni di gestione:

Operazioni preliminari allo smaltimento

D15 - Deposito preliminare;

Operazioni di recupero

R13 - Messa in riserva;

Tipologie di rifiuto autorizzate e quantità:

La Safety Kleen S.p.a. è autorizzata ad accettare presso l'impianto i soli rifiuti riportati nell'allegato "A".

La società potrà gestire presso l'impianto un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a:

- 867,5 tonnellate di cui 847 tonnellate di rifiuti pericolosi e 20,5 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Ferma la quantità autorizzata, costituiscono ulteriore limite alla gestione, le quantità riportate per singolo codice CER in allegato A.

Limiti allo stoccaggio

La società potrà stoccare istantaneamente presso l'impianto rifiuti per un quantitativo massimo di 67,1 tonnellate di cui:

Tipologia	R13	D15	Totale
Non pericolosi		2,5	2,5
Pericolosi	48,5	16,6	65,1
Totale	48,5	19,1	67,6

Modalità di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito:

La società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpalazio e alla competente Amministrazione provinciale.

Prescrizioni:

Fatto salvo il puntuale adempimento delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 in materia di acqua, aria e gestione dei rifiuti, dalle norme sul rumore e da quelle sulle sostanze pericolose e del rischio di incidente rilevante per quanto applicabili, sono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Prescrizioni per adeguamento dell'impianto alla normativa sopravvenuta:

1. La società, nel termine di 24 mesi dalla pubblicazione del Piano di tutela delle acque regionali, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 170, comma 5, D. Lgs. n. 152/06, ad adeguare il sistema di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia a quanto riportato nel Piano medesimo, nonché a richiedere agli enti competenti le necessarie autorizzazioni. In ogni caso, in attesa dell'adeguamento, che dovrà comunque essere comunicato all'Amministrazione per la necessaria presa d'atto, a tutela dell'ambiente, le acque di prima pioggia, raccolte nell'apposita vasca,

dovranno essere considerate quale rifiuto e avviate allo smaltimento presso impianti autorizzati, entro 24 ore dalla conclusione dell'evento meteorico;

2. Preso atto che le attività svolte nell'impianto non comportano emissioni in atmosfera, così come riportato anche nel parere di compatibilità ambientale, la società, al fine di evitare, comunque, possibili emissioni diffuse durante le operazioni di stoccaggio, dovrà dotare gli sfiati dei due serbatoi di appositi filtri a carbone attivo nel termine di 90 giorni dall'adozione del presente atto. Gli stessi non dovranno, inoltre, essere colmati oltre il 90% della capacità geometrica complessiva;
3. La società dovrà, entro 90 giorni dalla data di adozione della presente autorizzazione, provvedere, a propria cura e spese, ai sensi della DGR n. 222/05, alla realizzazione di un piezometro a monte dell'impianto considerando la direzione della falda sotterranea;
4. La società dovrà, in ogni caso, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area 2°/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.

- **Prescrizioni per l'esercizio dell'impianto:**

5. L'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, non dovrà subire modificazioni rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
6. La società dovrà dare comunicazione all'autorità competente, per le necessarie valutazioni, delle modifiche non sostanziali che intende apportare, nel tempo, all'impianto esistente o alla gestione dello stesso;

7. La società, qualora ciò avvenga, dovrà dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, a partire dal 10/01/2009, la società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
8. La società dovrà verificare, con cadenza almeno annuale la tenuta dei bacini di contenimento dei serbatoi e delle piattaforme utilizzate per lo stoccaggio. Con stessa cadenza, i bacini, al pari delle stazioni di travaso, dovranno essere trattati con resine epossidiche sia sul fondo che sulle pareti perimetrali;
9. La società dovrà rendere individuabili, in modo univoco, le aree dell'impianto attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e cartellonistica. Dovranno, in particolare, essere facilmente individuabili le aree di stoccaggio suddivise per tipologia di rifiuto, in messa in riserva e deposito preliminare. La cartellonistica, come previsto dalle norme sull'etichettatura, dovrà riportare, in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio, gli adempimenti in caso di primo soccorso;
10. La società dovrà dotare l'impianto di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto;
11. La società dovrà consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
12. La società potrà accettare rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore, da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo. In particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;
13. Ogni tipologia di rifiuto dovrà essere stoccata separatamente, negli spazi

appositamente individuati;

14. I rifiuti gestiti dovranno mantenere la loro identità in uscita dall'insediamento e le operazioni successive non potranno essere identificate come D15 e R13;
15. Gli imballaggi prodotti dallo sconfezionamento dei rifiuti pericolosi dovranno essere considerati anch'essi pericolosi e smaltiti in relazione alla loro natura;
16. La società dovrà evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori, in particolare con quanto disposto dalle norme relative agli agenti chimici pericolosi;
17. La società dovrà garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
18. La società dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
19. La società dovrà procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
20. La società dovrà comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso, la società dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
21. La società deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
22. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, la società è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
23. Ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento

alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 210, comma 4, del D. Lgs. 152/06.

Il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, viene trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma e all'Albo nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e firmata dall'Area Regionale Rifiuti, richiamata nel presente provvedimento, viene cosegnata alla società che dovrà presentarla a semplice richiesta agli organi di controllo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Pro Tempore del Dipartimento Istituzionale
(Dott. Raniero De Filippis)